

REGOLAMENTO (CEE) N. 3602/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 627/85 relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,considerando che l'aiuto all'ammasso viene versato per la durata reale dell'ammasso ma non può tuttavia essere concesso oltre i diciotto mesi successivi al termine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato; che durante l'ammasso si verificano cali naturali; che è opportuno adeguare i quantitativi per i quali è concesso l'aiuto all'ammasso dopo aver proceduto all'inventario a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90⁽⁴⁾;considerando che i cali naturali per i quali è concessa una compensazione finanziaria all'organismo ammassatore non possono superare il quantitativo che viene a mancare normalmente in seguito alle operazioni di movimentazione o a causa dell'evaporazione; che occorre valutare forfettariamente tale quantitativo; che il calo massimo deve essere stabilito in sede di redazione dell'inventario; che occorre pertanto modificare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 627/85 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'aiuto all'ammasso è corrisposto per il periodo di ammasso effettivo, ma non può essere versato dopo il diciottesimo mese successivo al termine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato. Il giorno dell'immagazzinamento e il giorno di uscita dei prodotti dall'ammasso fanno parte del periodo di ammasso effettivo. »

2) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« I cali naturali vengono constatati alle date previste per la redazione degli inventari di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85. »

3) All'articolo 5, paragrafo 3, i termini « di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77 » sono sostituiti dai termini « di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.⁽⁴⁾ Vedi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.